

Codice A1816B

D.D. 30 gennaio 2024, n. 192

R.D. 523/1904: P.I. 7399 - Demanio idrico fluviale: CNPO970 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di miglioramento della transitabilità della viabilità comunale (via Gaviola), in corrispondenza dell'attraversamento sul Rio Scaravay nel Comune di Barge (CN) e relativa concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento del ponte Richiedente: Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11, 12032 Barge..



ATTO DD 192/A1816B/2024

DEL 30/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7399 - Demanio idrico fluviale: CNPO970 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di miglioramento della transitabilità della viabilità comunale (via Gaviola), in corrispondenza dell'attraversamento sul Rio Scaravay nel Comune di Barge (CN) e relativa concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento del ponte Richiedente: Comune di Barge - Piazza Garibaldi n.11, 12032 Barge (CN)

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 46727/A1816B del 31/10/2023 e successiva nota assunta la prot. n. 3587/A1816B del 23/01/2024 il Comune di Barge, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di miglioramento della transitabilità della viabilità comunale (via Gaviola) in corrispondenza dell'attraversamento sul Rio Scaravay, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'ing. Cristiano Savoretto e dall'ing Samuele Rancurello costituiti, per la parte di competenza, da:

- *Elab.1_Relazione tecnico-illustrativa;*
- *Elab.2_Relazione idraulica;*
- *Tavola 1 - Localizzazione dell'intervento;*
- *Tavola 2 - STATO DI FATTO - Planimetria generale - Scala 1:200 - Documentazione fotografica;*
- *Tavola 3 - STATO DI FATTO - Sezioni da 1 a 10;*
- *Tavola 4 - STATO DI FATTO - Profilo longitudinale;*
- *Tavola 5 - OPERE IN PROGETTO - Planimetria generale - Scala 1:200*
- *Tavola 6 - OPERE IN PROGETTO - Sezioni da 1 a 6;*
- *Tavola 7 - OPERE IN PROGETTO - Sezioni da 7 a 11;*

• *Tavola 8 - OPERE IN PROGETTO - Particolari costruttivi;*

in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/12/2022 che prevedono in sintesi:

- la realizzazione di una difesa spondale in sponda destra della lunghezza di circa 73 m;
- la realizzazione della soglia per una superficie complessiva di 170 m², una larghezza pari a quella dell'alvo inciso e uno spessore indicativo di circa 60 cm.
- l'ampliamento dell'impalcato del ponte esistente mediante il prolungamento a valle delle spalle, mediante muri in c.a. aventi spessore 60 cm, con sviluppo pari a 6 m in sponda sinistra e 4 m in sponda destra, e posa di un impalcato, realizzato con elementi scatolari prefabbricati autoportanti in c.a.p. tipo forbeam, prodotti in stabilimento, costituito da due lastre affiancate di larghezza 120 cm ciascuna, lunghezza di circa 11 m e spessore di 50 cm.

Dato atto che:

- il ponte esistente, oggetto di interventi di ampliamento dell'impalcato, risulta sprovvisto di Concessione Demaniale e che pertanto occorre regolarizzare l'occupazione del manufatto per gli aspetti demaniali ai sensi del R.R. 10/R-2022;

- il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica delle opere è stato approvato dal Comune di Barge con Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 24.10.2023, trasmessa con nota e assunta al prot. n. 3587/A1816B e del 23/01/2024.

- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 48762/A1816B del 14/11/2023;

Considerato che:

- a seguito dell'accertamento in situ e dell'istruttoria tecnica effettuata dai funzionari incaricati sulla base della documentazione tecnica ed idraulica presentata, risulta che per il ponte esistente, oggetto di interventi di ampliamento dell'impalcato, non è garantita la compatibilità idraulica, in quanto non è assicurato il franco minimo di legge (1,5 m) ai sensi delle N.T.C. 2018 (*punto 5.1.2.3 del DM Infrastrutture 17/01/2018 e punto C5.1.2.3 della relativa Circolare esplicativa*);

- la realizzazione della soglia prevista a valle del ponte, nonché la difesa spondale lungo la sponda destra del Rio a valle del ponte medesimo risultano compatibili con il buon regime idraulico del Rio Scaravay;

- che ai fini del rilascio del presente provvedimento unico autorizzativo, il Committente dovrà ottemperare alle condizioni di esercizio transitorio riportate nel punto 3.3.2. della Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino e al punto 5.1.2.3 e C5.1.2.3 delle NTC 2018, come esplicitato nel determinato del presente provvedimento.

- in attesa dell'adeguamento del ponte per il raggiungimento della completa funzionalità idraulica, il mantenimento del medesimo, con la realizzazione delle opere previste può essere autorizzato, a condizione che vengano ottemperate le condizioni di esercizio transitorio di cui al punto precedente e che il manufatto venga inserito nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale del Comune

di Barge come potenziale criticità da monitorare in occasione di eventi meteorologici significativi.

- a seguito dell'istruttoria tecnica favorevole è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022.

- che trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;

DETERMINA

- di concedere al Comune di Barge il mantenimento del ponte esistente sul Rio Scaravay, oggetto degli interventi di ampliamento dell'impalcato, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, e subordinatamente all'attuazione, a carico del Comune, delle seguenti condizioni di esercizio transitorio riportate nel disciplinare di concessione:

- programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, ed indicare i soggetti responsabili;
- definizione delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- definizione dei tempi medi di preannuncio della piena e i tempi medi di crescita dell'onda di piena (tramite stazioni di misura o bollettini di allerta meteo e di previsione delle piene emanati

da Arpa) ai fini dell'attivazione della vigilanza straordinaria in caso di previsioni di avverse condizioni meteorologiche o criticità idrogeologiche o idrauliche;

- installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- indicazione del soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- programmazione della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni sottoriportate:

- a. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. gli interventi restano subordinati alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - la scogliera prevista a valle del ponte in sponda destra, sul lato di valle dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza, al fine di ammorsarla nella sponda, e sul lato di monte dovrà essere perfettamente allineata e raccordata con la nuova spalla del ponte in progetto
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso della fondazione delle scogliere dovrà essere approfondito di almeno 100 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo e la quota sommitale delle medesime non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insisteranno;
 - la scogliera e la soglia dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle spalle del ponte e delle opere di difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le

necessarie misure di protezione;

- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere eventualmente realizzate previa autorizzazione (guado, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- p. il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Luca Menardi
Antonio Pagliero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale

(Servitù)

P.I. 7399 - CNPO970

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento (ponte) sul rio Scaravay nel comune di Barge (CN)

Richiedente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARGE con sede in Piazza Garibaldi, 11 – 12032 BARGE (CN), (P.IVA -----) nella persona del Sig. nato il, in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Barge (CN).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento (ponte) sul Rio Scaravay, in comune di Barge (CN) – (rif. Catastale F° 69 antistante al mappale 338), costituito da un ponte ad unica campata di luce massima pari a 8,14 m, con impalcato su travi in c.a e spalle di estremità in calcestruzzo non armato (superficie demaniale occupata 80 mq circa) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al

richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

Ai soli fini idraulici, il mantenimento del ponte esistente, oggetto di interventi di allargamento dell'impalcato, dovrà essere effettuata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed agli atti del Settore e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione idraulica e concessione di cui alla D.D. n. _____/A1816B del _____ che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Condizioni di esercizio transitorio

Considerando che l'opera non risulta adeguata dal punto di vista idraulico come esplicitato nella D.D. n. _____/A1816B soprarichiamata, di seguito si riportano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera concordate con il proprietario del ponte e valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Tali condizioni prevedono:

- la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili:

.....

- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.

34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici:

.....

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena.

.....

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'indicazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte:

.....

- il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza:

.....

- la necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera:

.....

Le stesse condizioni devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2053**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatto di proprietà Comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.10/R/2022

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Piazza Garibaldi, 11 – 12032 BARGE (CN)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Ing, Monica AMADORI)